



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

CACCIA E PESCA

Determinazione N. 4156 / 2017

Responsabile del procedimento: PAOLO GABBI

Oggetto: MODIFICA DELLA CONCESSIONE A GRAL S.C. A R.L. DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. 3060 DEL 01/10/2013

Il dirigente

Premesso che l'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:

- i. al comma 16, stabilisce che le città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
- ii. al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
- iii. al comma 50 dispone, tra l'altro, che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

visto lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;

Visti:

- i. l'art. 19, comma 1, lett. f, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che attribuisce alla Provincia la competenza in materia di caccia e pesca nelle acque interne;
- ii. l'art. 22 della legge regionale Veneto 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della regione Veneto", così come modificato dall'art. 19 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, che attribuisce alla Provincia la competenza a rilasciare concessioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura;
- iii. l'art. 18 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Provincia di Venezia, che disciplina il rilascio delle concessioni per l'attività di venericoltura;

visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. gli artt. 24 e 25 del regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che individuano il ruolo, le funzioni e i compiti dei dirigenti;

premesse:

- i. la legge 7 agosto 1990, n. 241, detta i principi, le norme e le garanzie a cui devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti;

- ii. gli artt. 24 e seguenti del regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento, disciplinano, ai sensi della legge 241/1990, la materia del procedimento amministrativo;
- iii. con atto organizzativo n. 22/2017 del SG - Provvedimento n. 23 del 08/11/2017, il Segretario Generale ha approvato l'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana di Venezia ed ha indicato:
 - a). il Servizio Caccia e Pesca come unità organizzativa responsabile dei procedimenti riguardanti le concessioni per venericoltura;
 - b). il termine di 90 giorni per la conclusione dei procedimenti;
- i. con disposizione di servizio n. 2 del 05/07/2017 il sottoscritto Dirigente del Servizio Caccia e Pesca ha stabilito di assumere la responsabilità del presente procedimento;
- ii. il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2017 della Città metropolitana di Venezia prevede, per il Servizio Caccia e Pesca, la sub attività concernente il rilascio di concessioni per l'attività di acquacoltura;

premessi altresì che:

- i. con accordo di programma del 21 gennaio 2005 Provincia di Venezia e Magistrato alle Acque di Venezia avevano convenuto di rilasciare le rispettive concessioni per l'attività d'allevamento di vongole a un unico soggetto, anche a partecipazione pubblica, che desse adeguate garanzie rispetto agli interessi pubblici tutelati dai due enti, per dotazione di risorse umane e finanziarie, capacità tecnico-gestionale, grado di rappresentatività delle imprese produttive, efficacia e qualità del piano industriale, con particolare riferimento alla capacità di garantire il processo di filiera e la tracciabilità del prodotto;
- ii. con disciplinare rep. 3150 del 26 settembre 2013 e decreto prot. n. 11800 del 27 settembre 2013 il Magistrato alle Acque di Venezia ha rilasciato alla società "Gestione Risorse Alieutiche Lagunari S.c. a r.l." in sigla "G.R.A.L. S.c. a r.l.", con sede in Venezia, fraz. Mestre, via Sansovino 7, codice fiscale 03630510273, la concessione demaniale n. 6824, per l'utilizzo di complessivi 1.869,36 ha di aree lagunari al fine dell'allevamento estensivo di vongole;
- iii. con determinazione dirigenziale n. 3060/2013 del 1° ottobre 2013 è stata rilasciata alla medesima società G.R.A.L. S.c. a r.l. una concessione per l'attività di venericoltura riguardante le medesime aree della laguna di Venezia di cui al punto precedente, approvando nel contempo, con alcune eccezioni specificamente elencate, il "*Piano d'uso delle aree in concessione per venericoltura*", nonché le conclusioni della "Relazione Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale";
- iv. il disciplinare sottoscritto il 3 ottobre 2013 dalla Provincia di Venezia e da G.R.A.L. S.c. a r.l. (prot. n. 86023/2013) prevede in particolare, all'art. 15, che le attività connesse all'esercizio della venericoltura, incluso il conferimento del prodotto, sono consentite solamente nei soli feriali;
- v. con atto aggiuntivo prot. n. 9744, rep. 3264, dell'11 dicembre 2014, il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Veneto-Trentino-Friuli Venezia Giulia, subentrato nella competenza al Magistrato alle Acque di Venezia, ha modificato la sopra citata concessione n. 6824, rimodulandone le aree con la riduzione a complessivi 1.592,74 ha;
- vi. con deliberazione n. 15 del 20 maggio 2015 il Commissario della Provincia di Venezia, nella competenza del Consiglio provinciale, ha approvato il nuovo Piano per la gestione delle risorse alieutiche, di cui all'art. 33 del regolamento per l'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della provincia di Venezia, il quale era stato precedentemente adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 66 del 23.06.2014;
- vii. con determinazione n. 2913 del 28/07/2017 è stata approvata la modifica della concessione n. 3060/2013 per effetto dell'estensione delle aree lagunari da adibire alla venericoltura;
- viii. il Provveditorato OO.PP. Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, con atto aggiuntivo n. 3500 dell'11/05/2017, ha rilasciato la concessione demaniale relativa alle medesime aree di cui sopra;

vista l'istanza prot. n. 463/2017 della società GRAL S.c. a r.l., acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 100122/2017, volta a ottenere il consenso allo svolgimento dell'attività di raccolta di vongole in Laguna di Venezia e di conferimento ai CDM da parte dei sub concessionari anche nei giorni 8, 24, 26 e 31 dicembre 2017, in considerazione della necessità di approvvigionamento del prodotto per la distribuzione commerciale nel periodo delle festività di fine anno;

preso atto dell'intenzione manifestata da alcuni dei Centri di Depurazione Molluschi di mantenere l'apertura nei giorni sopra citati;

considerata la specificità del periodo delle festività di fine anno per quanto riguarda l'esigenza di rifornimento del mercato;

dato atto che il procedimento è adottato nei termini previsti dall'elenco dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente, adottato ai sensi dell'art. 24 del regolamento provinciale in materia di accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 del vigente disciplinare di concessione per venericoltura rilasciato dalla Provincia di Venezia a favore della società GRAL S.c. a r.l., l'esercizio delle attività di raccolta di vongole da parte delle ditte sub concessionarie, dalla levata del sole al tramonto, nonché il conferimento ai Centri Depurazione Molluschi, nei giorni 8, 24, 26 e 31 dicembre 2017.

Il presente provvedimento può essere impugnato:

- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto entro 60 giorni, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, sempre dalla data della sua comunicazione.

Come stabilito dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Città metropolitana di Venezia, rinvenibile [al link internet](http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html) <http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione.html>, eventuali episodi corruttivi andranno segnalati alle seguenti caselle di posta elettronica certificata e/o ordinaria: anticorruzione@pec.cittametropolitana.ve.it e anticorruzione@cittametropolitana.ve.it.

La corrispondenza attraverso le suddette caselle viene garantita da trattamento riservato, con accesso consentito al solo Responsabile di prevenzione della corruzione (dott. Stefano Nen) e al personale da questi autorizzato.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
PAOLO GABBI
atto firmato digitalmente